

TRIBUNALE DI RAGUSA

SEZIONE LAVORO

R I C O R S O EX ART. 414 C.P.C.

CON CONTESTUALE DOMANDA CAUTELARE EX ART. 700 C.P.C.

**E CON ISTANZA PER LA DETERMINAZIONE DELLE MODALITÀ DELLA
NOTIFICAZIONE (EX ART. 151 C.P.C.)**

La sig.ra **CAMPAILLA LUCIA GRAZIA** nata a Ragusa il 05.09.1965 (CMPLGR65P45H163T), residente in Comiso (RG) in via Risorgimento n. 35, rappresentata e difesa giusta procura alle liti in foglio separato digitale, resa in ossequio ai dettami previsti per la sottoscrizione e l'autentica della procura nel processo civile telematico, dagli avv.ti Pina Loredana Spataro (SPTPNI73C63C927I) Sebastiano Sallemi (SLLSST60H23H163H), del Foro di Ragusa, ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo procuratore, in Ragusa, via Roma n. 200, che dichiara di voler ricevere ogni comunicazione o atto inerente alla presente procedura alle utenze fax 0932.247318 ovvero PEC: sebastiano.sallemi@avvragusa.legalmail.it,

ricorrente

CONTRO

IL MIUR – MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA nella persona del Ministro *pro tempore*, rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catania Via Vecchia Ognina, 149 – CAP 95127

resistente

E CONTRO

L'UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL PIEMONTE in persona del Direttore *pro tempore*, rappresentato e difeso *ex lege* dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Torino Via Arsenale, 21 – CAP 10121

resistente

L'UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA SICILIA in persona del Direttore *pro tempore*, rappresentato e difeso *ex lege* dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catania Via Vecchia Ognina, 149 – CAP 95127

resistente



L'UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA SICILIA – Ufficio IX- Ambito Territoriale di Ragusa, in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in Ragusa, Via Giordano Bruno, 2, dom.to *ope legis* presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catania con sede in Via Vecchia Ognina, 149 – CAP 95127

resistente

nonché nei confronti dei controinteressati

ovvero tutti i docenti che hanno partecipato alla procedura di mobilità territoriale per l'A.S. 2020/2021 ed inseriti nell'elenco dei trasferimenti del personale di ruolo della scuola primaria anno scolastico 2020/2021 e che pertanto sarebbero pregiudicati per effetto dell'accoglimento del presente ricorso.

* * * * *

FATTO

L'odierna ricorrente, docente della scuola primaria su posto comune (AN-COMUNE), immessa in ruolo con decorrenza giuridica dal 1.9.2012, come da contratto a tempo indeterminato stipulato in pari data (**doc. 1**), essendo ella stata individuata quale destinataria di proposta di contratto individuale di lavoro in quanto inserita nella graduatoria ad esaurimento degli aspiranti al ruolo in qualità di docente di scuola primaria per effetto della Legge 124 del 3.5.1999 (scorrimento graduatoria ad esaurimento provincia di Torino).

In virtù e in applicazione di tale contratto, la docente Campailla, per gli anni scolastici dal 2012/2013 al 2019/2020, è stata assegnata presso la Scuola "I.C. P. Gaidano" (TOEE8570019) di Poirino (TO), ove ha assunto servizio per svolgere il c.d. anno di prova, superato con esito positivo e, con riferimento all'anno scolastico 2020/21 è stata assegnata su sede provvisoria presso la Scuola "I.C. Pirandello" (RGIC83600B) di Comiso (RG).

La ricorrente, atteso il CCNI per la mobilità docenti e l'Ordinanza Ministeriale del 23.3.2020, ha compilato la nuova domanda territoriale per l'anno scolastico 2020/2021 (**doc. 2**), specificando gli anni di servizio prestati, indicando all'uopo le seguenti preferente:

- 1) Scuola Senia – COD. RGEE83602E;



- 2) Scuola Comiso Centrale – COD. RGEE01401N;
- 3) Scuola Monserrato – COD. RGEE816018;
- 4) Comiso – COD. C927;
- 5) Vittoria – COD. M088;
- 6) Sana Croce Camerina – COD. I178;
- 7) Acate – COD. A014;
- 8) Chiaramonte Gulfi – COD. C612;
- 9) Ragusa – COD. H163;
- 10) Ragusa – COD. RG;
- 11) Francofonte – COD. D768;
- 12) Distretto 057 – COD. 057;
- 13) Siracusa – COD. SR;
- 14) Distretto 015 – COD. 015;
- 15) Catania – COD. CT.

È bene evidenziare che, in seno a detta domanda, alla ricorrente è stato assegnato un punteggio pari a 99 punti più 6 punti aggiunti per ricongiungimento familiare.

In relazione a tale aspetto, deve sottolinearsi come la sig.ra Campailla è l'unica figlia referente che può assistere il padre (**doc. 3**), Campailla Raffaele, nato a Comiso (RG) il 23.10.1935 e residente con la ricorrente in via Risorgimento n. 35, non ricoverato a tempo pieno presso istituti specializzati, il quale con verbale della Commissione medica per l'accertamento dell'handicap dell'ASL di Vittoria (Rg) è stato dichiarato portatore di handicap in situazione di gravità (**doc. 4**).

Nella specie, il padre della ricorrente, risultato invalido con grave limitazione della capacità di deambulazione, versa in una condizione di handicap grave, così come documentato dalle certificazioni allegate, e, tale precedenza avrebbe consentito alla predetta di essere ricongiunta al familiare disabile che, come specificato, risiede con la figlia docente (**doc. 5**).

L'odierna ricorrente, tra l'altro, come anticipato, è l'unica familiare che può occuparsi del sig. Campailla, atteso che la moglie di quest'ultimo, la sig.ra Sgarlata Rosa, non è in grado di prestare assistenza al coniuge poiché ultrasessantacinquenne; parimenti i fratelli della ricorrente, i signori Campailla Katuscia e Campailla Raffaele, non sono in



grado di prestare assistenza al padre per le ragioni riportate nell'autocertificazione rilasciata da ciascun figlio (**doc. 6**).

Tanto osservato e per quanto qui interessa, è di precipuo rilievo considerare che nella domanda di mobilità territoriale per assegnazione ambito a livello nazionale 2020/2021 la ricorrente, pur avendone pieno titolo, non ha potuto far valere –in modo del tutto incomprensibile- la precedenza ex art. 33 della L. 104/1992, pur essendo unica referente del padre, titolare di legge 104/1992 ex art. 3 comma 3 (*id est: in condicio* di gravità).

Ed invero, all'atto della presentazione della domanda di trasferimento per l'A.s. 2020/2021, il *format* prestabilito non ha consentito alla docente di inserire al punto denominato “precedente” il possesso del diritto di precedenza di figlia che assiste, quale unica referente, il genitore dichiarato disabile.

È stato quindi illegittimamente impedito alla docente di poter compilare la domanda di trasferimento in maniera adeguata e confacente alla reale situazione in cui ella si trova, comportando di fatto una disparità di trattamento rispetto ai docenti ai quali tali preferenze vengono accordate nelle procedure di mobilità provinciale ed interprovinciale.

Nonostante tale *vulnus* del sistema informativo predisposto dal Ministero, la sig.ra Campailla è riuscita ad inserire, come allegato alla propria domanda, le certificazioni attestanti la disabilità del padre convivente (*cfr.* allegati riportati nella domanda di trasferimento).

In sostanza, è accaduto che il sistema IOL **ai punti 33 e 34, in modo incomprensibile, non ha permesso alla deducente l'inserimento della provincia di residenza del disabile per la mobilità interprovinciale** (*cfr.* **doc. 2 pag. 5**).

Opzione, invero, ammessa per i docenti facenti parte della cd. mobilità provinciale.

La deducente, quindi, che ha partecipato per le scuole della provincia di Ragusa alla mobilità per l'A.s. 2020/2021 con DIRITTO di precedenza ex art. 33, comma 5 e 7, legge 104/1992 al fine di garantire la **necessaria assistenza continuativa al genitore portatore di handicap grave ex L. 104/1992 comma 3 art. 3** oggi, purtroppo, non lo può far valere!



Come sopra specificato, il sistema messo a disposizione dal MIUR - la piattaforma IOL (*id est*: Istanze on line), ai punti 33 e 34, **non ha consentito alla ricorrente di inserire la precedenza sulla provincia di Ragusa, quale provincia di residenza del genitore disabile grave e ciò in assoluto spregio dell'art. 33 L. 104/1992.**

La ricorrente ha, quindi, la necessità di stabilirsi definitivamente nella città di origine essendo il luogo, si noti bene, in cui può essere prestata assistenza continuativa al genitore disabile, essendo il *loco* di residenza della ricorrente.

Sul punto, è opportuno rilevare che tale condotta amministrativa è avulsa da qualsiasi logica giuridica.

Ed invero, l'esame della precedenza *ex art.* 33 L. 104/1992, imponeva, a seguito dell'esame della domanda di mobilità presentata dalla deducente, in caso di assenza di posti nel primo ambito territoriale indicato nella domanda di mobilità, il rispetto dei criteri di vicinanza rispetto al primo ambito territoriale indicato, circostanza non rispettata nel caso in esame in violazione delle previsioni normative del CCNI.

Il MIUR, quindi, avrebbe dovuto riconoscere tale precedenza, atteso anche che l'Amministrazione era stata messa al corrente della delicata posizione della docente mediante inserimento di apposita istanza di riconoscimento e mediante l'allegazione di tutta la documentazione necessaria alla domanda di mobilità.

Il non avere considerato la precedenza, spettante per legge, alla ricorrente non consente alla deducente di poter espletare l'assistenza al genitore disabile grave; e ciò in palese violazione dei diritti costituzionalmente garantiti *ex art.* 32, a causa della notevole distanza dalla sede assegnata.

Orbene il trasferimento della ricorrente è causa di disgregazione e distruzione dell'intero nucleo familiare, con gravissimi evidenti ripercussioni negative nella vita familiare stessa e di relazione.

L'articolo 13 del CCNI chiarisce che la priorità nel trasferimento deve essere assegnata nel rispetto delle precedenze (che devono essere assegnate come per legge), e non possono essere subordinate all'assegnazione dei posti nelle fasi previste.

La domanda di mobilità della deducente, la cui presentazione è stata obbligatoria per legge, non è stata esaminata con i dovuti criteri di priorità.



Ed ancora, la docente ha presentato specifica domanda di mobilità interprovinciale e su tale aspetto è stata, altresì, lesa dalla recente mobilità e dalle pedissequa ordinanza nella misura in cui la stessa ha riservato il 50% dei posti disponibili ai neo immessi in ruolo, in spregio a quanto previsto dal T.U. della scuola che all'articolo 470, comma 1, prevede espressamente che nel *rappporto tra mobilità e nuove assunzioni vada attribuita prevalenza alla prima*.

Per i docenti in mobilità, invero, è stato messo da parte solo il 30% dei posti residui; il MIUR, pertanto, ha illegittimamente eliminato la precedenza che *ex lege* spetta alla ricorrente.

Per le ragioni di fatto sopra esposte, parte ricorrente ha subito una condotta amministrativa illegittima, certamente lesiva della propria dignità professionale ed in assoluta carenza motivazionale.

La mancata e piena valorizzazione del diritto della ricorrente al riconoscimento della precedenza *ex L. 104/1992, art. 33* è negazione irrazionale, illogica ed illegittima per i seguenti motivi di

DIRITTO

Appare evidente che la ragione della iniqua esclusione della ricorrente e, dunque, del mancato accoglimento della sua richiesta di trasferimento per assistere il padre disabile grave, è da ravvisarvi nell'incomprensibile assetto regolamentare che il MIUR continua ad applicare in merito al mancato riconoscimento del diritto di precedenza nelle procedure di mobilità interprovinciale per i docenti che assistono, quali unici referenti, i genitori dichiarati disabili gravi, e ciò in palese violazione con la norma imperativa di cui all' art. 33, commi 5 e 7, della Legge 104/92, oltre che con l'art. 601 D. Lgs. n. 297/94 (T.U. Scuola), nonostante la copiosa ed uniforme giurisprudenza formatasi sul punto, di cui si dirà meglio appresso.

1) SULLA GIURISDIZIONE DEL TRIBUNALE ADITO

Per mero tuziorismo difensivo, in via preliminare, appare opportuno precisare che per il caso in esame sussiste la giurisdizione del Giudice ordinario, in funzione di Giudice del lavoro, in quanto la materia in oggetto riguarda l'attribuzione al dipendente della sede di lavoro definitiva in virtù dell'applicazione della norma di cui all'art. 33 L. 104/92.



In sostanza, la giurisprudenza di legittimità ed amministrativa, in casi analoghi, ha sancito che l'oggetto della domanda riguarda diritti soggettivi e come tali sottoposti alla giurisdizione del Giudice ordinario *"venendo in questione determinazioni assunte con la capacità e i poteri del datore di lavoro privato, di fronte alle quali sono configurabili diritti soggettivi"* (Cass. Sez. Unite Ordinanza n. 16756 del 23.7.2014).

Con il presente ricorso, infatti, la ricorrente, già docente e, quindi, dipendente del MIUR, agisce al fine di ottenere un provvedimento che, previa disapplicazione delle norme di cui si contesta la legittimità, assicuri il diritto riconosciute dalla legge n. 104/92 di essere assegnata, in quanto figlia referente unico di genitore gravemente disabile, nelle scuole indicate nella domanda di trasferimento redatta per l'a.s. 2020/2021, lamentando, dunque, la lesione di un diritto soggettivo.

2) SULLA COMPETENZA TERRITORIALE DEL GIUDICE ADITO

Si evidenzia, altresì che la competenza territoriale a conoscere del presente giudizio risulta incardinata in capo al Tribunale di Ragusa - Sez. Lavoro, in quanto l'art. 413, comma 5, c.p.c. (introdotto dall'art. 40 del D. Lgs. 31 Marzo 1998 n. 80) stabilisce che *"competente per territorio per le controversie relative ai rapporti di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni è il giudice nella cui circoscrizione ha sede l'ufficio al quale il dipendente è addetto o era addetto ai momento della cessazione del rapporto"*.

Con l'art. 40 D. Lgs. citato il legislatore ha infatti introdotto un unico foro competente per i rapporti di lavoro alle dipendenze delle Pubbliche Amministrazioni, esplicitamente radicando la competenza territoriale nella circoscrizione in cui ha sede l'ufficio al quale il dipendente è addetto o era addetto al momento della cessazione del rapporto - per cui il concetto di ufficio va assimilato a quello di sede di servizio - trattandosi di foro esclusivo che, da una parte non concorre con gli altri fori di cui al comma 2 dell'art. 413 c.p.c. previsti per i rapporti di lavoro privato, e dall'altra preclude ogni riferimento ai criteri di competenza territoriale collegati all'emissione di atti amministrativi relativi alla gestione del rapporto di lavoro. Poiché, in base all'art. 5 c.p.c., la competenza si determina con riguardo allo stato di fatto esistente al momento della proposizione della domanda, l'individuazione dell'ufficio cui è addetto il lavoratore, ai sensi dell'art. 413 c.p.c., deve essere fatta al momento del deposito del ricorso.



Sul punto, si è espressa la giurisprudenza, ormai granitica, secondo cui: *“nelle controversie relative a rapporti di lavoro alle dipendenze della pubblica amministrazione, la competenza per territorio va determinata, secondo quanto previsto dall'art. 413 c.p.c., in coerenza con la finalità legislativa di rendere più funzionale e celere il processo radicando la cognizione nei luoghi normalmente vicini alla residenza del dipendente, nei quali sono più agevolmente reperibili gli elementi probatori necessari al giudizio, di talché il giudice competente dev'essere individuato in relazione al luogo in cui il lavoratore presta effettivo servizio (purché dotato di un minimo di struttura sufficiente per la sua operatività) e non invece in relazione al luogo in cui viene effettuata la gestione amministrativa del rapporto secondo le regole interne delle singole amministrazioni”* (Cass. *ex multis*, 25/02/2019, n. 5481; Cassazione civile sez. VI, 11/01/2019 n. 506; Cassazione civile sez. VI, 15/03/2018, n. 6458; Cassazione civile sez. VI, 29/02/2012 n. 3111).

Ebbene, la ricorrente, in assegnazione provvisoria per l'anno 2020/21 presso la Regione Siciliana, attualmente svolge la prestazione di docente a Ragusa, presso “I.C. Pirandello” (RGIC83600B) di Comiso (RG): da qui la competenza per territorio di Codesto On.le Tribunale (**doc. 7**).

3) VIOLAZIONE DELL'ARTICOLO 13, COMMA 1, PUNTO V DEL CONTRATTO DI MOBILITÀ, VIOLAZIONE DELL'ART. 78, COMMA 6, DEL DECRETO LEGISLATIVO 267/2000 - VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 601 DEL D.LGS. N. 297/94; DELLA LEGGE 107/2015; DELL'ART. 33 DELLA LEGGE 104/1992; DELL' ART. 3 DELLA COSTITUZIONE; DELL' ART. 32 DELLA COSTITUZIONE - DEROGA ILLEGITTIMA AD UNA NORMA DI RANGO SUPERIORE DA PARTE DELLA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA

La ricorrente che ha partecipato alla mobilità docenti 2020/2021 in fase interprovinciale, pur assistendo in modo esclusivo il genitore disabile (*id est*: in condizione di gravità ex art. 3 comma 3 della L. 104/1992 come da atti allegati), a causa degli atti amministrativi contestati, non può far valere tale diritto.

È bene all'uopo rammentare che tale precedenza, secondo norme imperative, consiste nella possibilità riconosciuta al personale scolastico di essere trasferito/assegnato nel Comune ove risulti domiciliato il soggetto disabile. Negare tale precedenza ai soli



docenti della fase interprovinciale -come nel caso della ricorrente- è atto lesivo del principio di cui all'art. 3 della Costituzione.

Tale regola così come consacrata con l'Ordinanza Ministeriale dell' 8.04.2019 n. 203 è stata adottata palesemente *contra legem*.

Indipendentemente dalla fase di mobilità, infatti, l'art. 601 del D. Lgs. n. 297/94, stabilisce che: *“gli articoli 21 e 33 della legge quadro 5 febbraio 1992, n. 104. concernente l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate si applicano al personale di cui al presente testo unico. Le predette norme comportano la precedenza all'atto della nomina in ruolo, dell'assunzione come non di ruolo e in sede di mobilità”*.

La Legge dunque stabilisce quanto riportato e di contro, la contrattazione collettiva, senza congrua motivazione, vi ha derogato in modo illegittimo.

Non solo, tale precedenza rappresenta un diritto della ricorrente, come documentato nella domanda di mobilità ed in particolare dalla certificazione personale dei titoli e preferenze allegata alla stessa, sancito dall' art. 33, commi 5 e 7, della legge 104/1992, il quale statuisce che: *“il lavoratore di cui al comma 3 ha diritto a scegliere, ove possibile, la sede di lavoro più vicina al domicilio della persona da assistere e non può essere trasferito senza il suo consenso ad altra sede”*.

La natura di tale norma (art. 33) è chiaramente di “norma imperativa”, in quanto collocata all'interno di una legge contenente *“i Principi dell'Ordinamento in materia di diritti, integrazione sociali, e assistenza delle persone handicappate”*, che attua le garanzie nel pieno rispetto della dignità umana, dei diritti di libertà e di autonomia delle persone handicappate, la promozione della piena integrazione nella famiglia, nella scuola, nel lavoro e nella società; nonché tutti i principi di rango costituzionale in materia di tutela del cittadino e della persona umana.

In maniera del tutto illegittima, invece, la ricorrente non ha ottenuto il movimento richiesto atteso che, nel caso di specie, non è stata riconosciuta ed applicata la dovuta priorità e preferenza di legge.

Secondo il dato normativo (L. n. 65/1999), infatti, la priorità consiste nella scelta dell'assegnazione della sede con "priorità" rispetto a tutte le domande non tutelate



dalla stessa o da diverse priorità di legge e, quindi, con precedenza rispetto a tutte le domande prive di “priorità”, ivi comprese quelle delle precedenti fasi.

La docente, quindi, chiede, con il presente ricorso, la disapplicazione delle norme contrattuali laddove derogano alla Legge, non riconoscendogli, in tal modo, il diritto di precedenza previsto *ex lege*.

Con l'Ordinanza Ministeriale del 23.3.2020, il MIUR ha dato ufficialmente avvio alla mobilità 2020/2021 determinando le modalità di applicazione delle disposizioni contenute nel CCNI relativo alla mobilità del personale scolastico per il triennio 19/22. La disciplina regolamentare della mobilità 2020/2021, in relazione alla posizione della ricorrente, continua a violare la previsione legislativa di cui all' art. 33 della Legge 104/92 per la mobilità interprovinciale, realizzando così una ulteriore e palese disparità di trattamento tra docenti che partecipano alla mobilità provinciale e quelli che, invece, partecipano alla mobilità interprovinciale.

Più in particolare, l'art. 13 del CCNI, ha illegittimamente riconosciuto ai soli docenti interessati alla fase provinciale della mobilità la possibilità di esprimere la precedenza spettante ai figli che assistono un genitore disabile in situazione di gravità ai sensi dei commi 5 e 7 dell'art. 33 della Legge n. 104/92.

Per i docenti, come la ricorrente che, invero, presentano la domanda in sede interprovinciale tale precedenza è stata, paradossalmente, annullata.

Quindi, l'irrituale ed incomprensibile situazione, oggi legittimata dal MIUR, è la seguente:

- per i docenti della fase provinciale la precedenza vale;
- per i docenti della fase interprovinciale (quella a cui partecipa la ricorrente) la precedenza non vale.

Essendo questo il quadro della situazione, può constatarsi, amaramente, che per il MIUR esisterebbero docenti di serie A e docenti di serie B, attesa la differente situazione prospettata, avulsa da qualsiasi logica e comprensibile motivazione.

Da quanto detto ne deriva una legittima deduzione: i malati ed invalidi in condizioni di gravità, genitori dei docenti della fase interprovinciale, come il caso della ricorrente, presentano minore dignità e diritto di tutela rispetto agli invalidi, genitori dei fortunati docenti della fase provinciale.



Quanto appena descritto si traduce, in sostanza, in una condotta amministrativa totalmente avulsa da ogni logica e plausibile motivazione.

Pertanto, la distinzione operata non trova alcun fondamento all'interno del quadro normativo di riferimento nazionale e comunitario, né all'interno del T.U. in materia scolastica (D. Lgs. 297/1994), che espressamente all'art. 601 riconosce tale precedenza in sede di nomina in ruolo, oltre che in sede di mobilità; né all'interno della stessa legge n. 107/2015, laddove non si rinviene alcuna disposizione che statuisca diversamente, ovvero che statuisca in senso contrario rispetto alla precedenza riconosciuta.

Quanto previsto dall'O.M. e dal CCNI 2019/2022 è affetto, infatti, da illogicità, irragionevolezza e disparità di trattamento, poiché ha posto su due piani differenti i docenti interessati dalle predette fasi di mobilità, senza che tale opzione sia giustificata dal quadro normativo di riferimento, né da ragioni oggettive che siano in grado di giustificare tale distinzione.

Il contratto integrativo nazionale della scuola 2019/2022, invero, non può subordinare alle esigenze organizzative dell'amministrazione il diritto al trasferimento di sede, stabilito dalla legge n. 104 del 1992, del dipendente che assiste un familiare disabile.

Il superiore contratto nazionale della scuola, quindi, viola la norma imperativa fissata dall'articolo 33 della legge 104 per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone disabili.

Il contratto collettivo integrativo, limitando il diritto alla precedenza nelle operazioni di mobilità interprovinciale anche per le ipotesi di “personale con disabilità e personale che ha bisogno di cure continuative”, **sacrifica in maniera illegittima, di fronte alle esigenze organizzative del settore scolastico, i diritti tutelati dalla legge 104/1992 che, unitamente all'art. 33 della medesima legge, si configura, infatti, quale disposizione di una *lex specialis* rispetto alle norme di carattere generale in materia di assegnazioni e trasferimenti.**

Detta disposizione, in quanto diretta a dare attuazione ai fondamentali principi di solidarietà sociale, non è derogabile neppure da parte dei contratti collettivi e, comunque, pur ammettendo che siano possibili deroghe pattizie alla legge, ciò è consentito solo nel caso in cui le parti collettive abbiano introdotto clausole legittime.



Di conseguenza, le stesse non possono ritenersi implicitamente abrogate da fonti di rango secondario, neppure dalle norme successivamente intervenute, sul piano generale, in ordine alla collocazione del personale nell'ambito delle pubbliche amministrazioni.

Ne deriva che le norme del CCNI, nella parte in cui dispongono le diverse priorità prevedendo un sistema di preferenze sostanzialmente elusivo del disposto della previsione normativa in modo da non dare precedenza assoluta nella mobilità interprovinciale ai docenti che assistono genitori in condizione di handicap grave, **devono ritenersi nulle per contrarietà a norma imperativa con la conseguente sostituzione di diritto della clausola nulla con la prefata disposizione imperativa.**

Né potrebbe riconoscersi in capo alle parti sociali il potere di derogare alla disciplina sancita dalla legge in forza dell'art. 2, comma 2, D. Lgl 165/2001, essendo consentito alla contrattazione collettiva di disciplinare la materia già regolamentata da legge soltanto qualora si tratta di disposizioni di legge relative alla disciplina dei rapporti di lavoro la cui applicabilità sia limitata ai dipendenti delle amministrazioni pubbliche, mentre, come scritto, l'art.21 L. 104/92 trova applicazione in relazione a rapporti di lavoro sia pubblici che privati, ponendo essa principi diretti a tutelare diritti del disabile costituzionalmente protetti.

Già più volte la giurisprudenza si è pronunciata sulla questione, precisando che, ove esista il posto da assegnare ai trasferimenti, le precedenze di cui alla legge n. 104/92 devono trovare soddisfazione: *"...le norme del contratto collettivo nazionale della scuola relative alla mobilità volontaria del personale sono nulle nella parte in cui -in violazione dell' art. 21 L. 5 febbraio 1992. n. 104- non danno precedenza assoluta, nei trasferimenti a domanda, ai portatori di handicap con invalidità superiore ai 2/3..."* (Trib. Cremona, 1 agosto 2001, in Riv. Crit. Dir. Lav., 2001. p. 983 - Tribunale di Vercelli n. 48/2017). *Né l'amministrazione può assurgere a ratio giustificatrice di tale condotta esigenze organizzative. Il Consiglio di Stato in casi analoghi ha così statuito: né la ridefinizione della pianta organica né la rideterminazione del personale in servizio costituiscono ostacolo all'accoglimento della domanda di trasferimento di cui trattasi"* (Cons. Stato, 31 maggio 2005, n. 2843, in Foro Amiti., 2005, p. 1573).



Con una recente pronuncia la Corte d'Appello di Sassari ha annullato identica disposizione del contratto nazionale integrativo della scuola sulla mobilità del personale docente e Ata, in quanto viola la norma imperativa fissata dall'articolo 33 della legge 104 per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone disabili.

La Corte ha, quindi, riaffermato che la norma tutela interessi primari costituzionalmente garantiti i quali *"non possono essere disattesi nel nome di situazioni cui la legge non assicura la medesima tutela"*, con la conseguente nullità, per contrasto con una norma imperativa, delle disposizioni del contratto nazionale 2014 per la mobilità del personale docente e di tutte le norme ad esso coordinate.

Tra queste "situazioni" ci sono evidentemente le pur importanti, esigenze organizzative del comparto scuola che tuttavia *"devono passare in secondo piano di fronte al diritto del disabile all'assistenza"*.

Secondo la Corte d'Appello di Sassari è indiscutibile che il contratto collettivo sulla mobilità risponda all'esigenza di dare un ordinato assetto dell'organizzazione amministrativa, ma questo non comporta, che qualsivoglia esigenza del datore di lavoro sia idonea a comprimere il diritto del disabile, perché altrimenti questo diritto verrebbe cancellato dalla mera affermazione dell'interesse organizzativo o economico del datore di lavoro, con il conseguente diritto del lavoratore che presta assistenza al disabile grave all'assegnazione del primo posto disponibile, tra quelli indicati nella domanda, non assegnato ad altri soggetti con diritto di priorità assoluta.

Sulla scorta della predetta pronuncia della Corte d'Appello di Sassari si è peraltro orientato anche il Tribunale di Genova.

Con Ordinanza del 20.9.2016, emessa su caso assolutamente analogo a quello per cui è causa, il Tribunale di Genova ha affermato che: *"La norma di legge riconosce un diritto non incondizionato a scegliere la sede di lavoro più vicina al familiare gravemente disabile: la locuzione "ove possibile" è stata letta come portatrice dell'esigenza pubblica ad un assetto dell'Amministrazione rispondente a ragioni di economia e migliore organizzazione (Cass., sez. lav., 27 marzo 2008, n. 7945. e 25 gennaio 2006. n. 139). L'onere di provare le necessità economiche, produttive ed organizzative ostative all'esercizio del diritto grava sul datore di lavoro (Cass., sez. lav., 18 febbraio 2009 n. 3896). Su questa premessa la Corte di Cassazione ha già riconosciuto compatibile con*



la norma di legge la clausola del contratto collettivo decentrato del 31.5.2002 che, graduando le precedenze nelle operazioni di trasferimento, ha assegnato le priorità a seconda delle categorie di menomazione: riservando quella assoluta soltanto ai soggetti portatori essi stessi di handicap ed inserendo i genitori dei disabili tra i titolari di precedenza limitata dal punto di vista territoriale. la disciplina collettiva “soddisfa una esigenza basilare dell’amministrazione, quale la corretta gestione della mobilità del personale, e si colloca nell’ambito del principio del bilanciamento degli interessi che la legge privilegia (Cass., sez. lav., 15 gennaio 2016, n. 585)”.

Ed ancora, il Tribunale di Palermo con sentenza n° 3467/2018 ha riconosciuto la precedenza *ex lege* 104/92 per il genitore affetto da disabilità grave.

In particolare, si legge nel provvedimento *“gli articoli 21 e 33 della legge quadro 5 febbraio 1992 n. 104. concernente l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate si applicano al personale di cui al presente testo unico (co. 1) e che “le predette norme comportano la precedenza all’atto della nomina in ruolo, dell’assunzione come non di ruolo e in sede di mobilità” (co. 2). L’interpretazione si giova dei ripetuti interventi della Corte costituzionale, con i quali è stato chiarito che la L. n. 104 del 1992 ha sicuramente un particolare valore, essendo finalizzata a garantire diritti umani fondamentali, e tuttavia l’istituto di cui al cit. articolo 33, comma 5, non è l’unico idoneo a tutelare la condizione di bisogno della “persona handicappata”, né la stessa posizione giuridica di vantaggio prevista dalla disposizione in parola è illimitata, dal momento che, anzi, la pretesa del parente della persona handicappata a scegliere la sede di lavoro più vicina è accompagnata dall’inciso “ove possibile” (C. Cost. n. 406 del 1992, n. 325 del 1996. n. 246 del 1997, n. 396 del 1997). Nel più recente intervento sulla norma, è stato specificamente precisato che la possibilità di applicazione può essere legittimamente preclusa da principi e disposizioni che, per la tutela di rilevanti interessi collettivi, non consentano l’espletamento dell’attività lavorativa con determinate dislocazioni territoriali (C. Cost. n. 372 del 2002)”.*

Le posizioni espresse dal Giudice delle leggi hanno ispirato l’orientamento della Suprema Corte, che ha ribadito il principio secondo cui il diritto di scelta della sede di lavoro più vicina al proprio domicilio non è assoluto e privo di condizioni, in quanto l’inciso “ove possibile” richiede un adeguato bilanciamento degli interessi in conflitto,



con il recesso del diritto stesso ove risulti incompatibile con le esigenze economiche e organizzative del datore di lavoro, in quanto in tali casi - segnatamente per quanto attiene ai rapporti di lavoro pubblico - potrebbe determinarsi un danno per la collettività (Cass. nn. 829/2001, 12692/2002 e da ultimo. Cass. Sez. Unite, 27.03.2008, n. 7945).

Ciò posto, la preferenza va certamente accordata alla ricorrente, essendovi prova sia dello stato di disabilità del genitore, sia della sua condizione di referente unico.

Sempre in materia di riconoscimento della precedenza *ex* L. 104/92 la Suprema Corte di Cassazione è intervenuta di recente l'ordinanza n. 6150/2019 con la quale è stato previsto che il lavoratore, il quale assista una persona disabile ai sensi della L. n. 104/1992, **avrà diritto al trasferimento in una sede più vicina al domicilio dell'assistito.**

Il diritto del familiare lavoratore - che assista con continuità un parente o un affine entro il terzo grado in stato di handicap - di scegliere, ove possibile, la sede di lavoro più vicina al proprio domicilio, è applicabile non solo all'inizio del rapporto di lavoro, mediante la scelta della sede di prima adibizione, ma anche nel corso del rapporto tramite domanda di trasferimento.

La previsione di cui al citato comma 5 dell'art. 33, al pari delle disposizioni sui permessi mensili retribuiti riconosciuti sempre dalla L. n. 104, rientra nel novero delle agevolazioni e provvidenze riconosciute, quale **espressione dello Stato sociale**, e ciò sul presupposto che il ruolo delle famiglie "resta fondamentale nella cura e nell'assistenza dei soggetti portatori di handicap".

Il diritto alla salute psico-fisica, comprensivo della assistenza e della socializzazione, va dunque garantito e tutelato, al soggetto con handicap in situazione di gravità sia come singolo che in quanto facente parte di una formazione sociale per la quale, ai sensi dell'**art. 2 Cost.** deve intendersi "*ogni forma di comunità, semplice o complessa, idonea a consentire e favorire il libero sviluppo della persona nella vita di relazione, nel contesto di una valorizzazione del modello pluralistico*", ivi compresa appunto la comunità familiare, la *ratio* dell'art. 33, comma 5, nel testo anteriore alle modifiche di cui alla L. n. 53/2000 è quella di **favorire l'assistenza al parente o affine**



diversamente abile, ed è irrilevante se tale esigenza sorga nel corso del rapporto o sia presente all'epoca dell'inizio del rapporto stesso.

Il MIUR, allora, con l'interpretazione ha applicato una palese discriminazione tra docenti che partecipano alla fase provinciale della mobilità e docenti, tra cui la ricorrente, che partecipano alla fase interprovinciale, cui immotivatamente è negata il riconoscimento alla precedenza.

La spiegata ordinanza, quindi, nel far applicare questa illegittima negazione rende palese il contrasto tra le previsioni del diritto dell'Unione e le regole dettate dalla normativa interna speciale del settore scolastico.

Da tutto quanto espresso, ne deriva, sicuramente, come la ricorrente possenga tutti i requisiti previsti dall'art. 33 L. n. 104/92, essendo l'unica figlia a convivere con il padre, Campailla Raffaele, nonché l'unico familiare in grado di poterlo assistere, atteso il rilascio da parte dei fratelli del certificato che attesta la loro impossibilità a prendersi cura del padre.

4) SULLA DISPONIBILITÀ' DEI POSTI E SULLA MANIFESTA VIOLAZIONE DELL'ARTICOLO 70 DEL DLGS 297/94 E CONSEGUENTE NULLITÀ E DIRITTO ALLA DISAPPLICAZIONE DELL'ART. 8 DEL CCNI PER IL TRIENNIO 2019/2022

Il contingente utilizzato ai fini dei trasferimenti interprovinciali è stato dimezzato illegittimamente, con conseguente nullità e relativo diritto alla disapplicazione del contratto collettivo e della pedissequa ordinanza.

Ciò in quanto i posti destinati alle immissioni in ruolo dovevano essere utilizzati ai fini della mobilità, soddisfacendo così le domande delle ricorrenti che sono titolari di una precedenza prevista per legge.

Una deroga illegittima anche in considerazione della circostanza che il CCNI e gli atti ad esso connessi sono atti normativi di rango inferiore rispetto all'art. 470 del TU scuola.

Con decreti cautelari nn. 3053 del 23.4.2020 e 3165 del 24.4.2020 il Tar del Lazio ha accolto le richieste di misure cautelari alla luce dell'Ordinanza del Consiglio di Stato n. 3722/2019, secondo cui nel rapporto tra mobilità e nuove assunzioni va attribuita prevalenza alla prima, ai sensi dell'art. 470, primo comma, del D. Lgs. n.



297/1994, in modo che queste ultime siano effettuate sui posti residui che rimangono vacanti e disponibili dopo il completamento delle operazioni relative.

Ed invero, la suddetta norma esprime il principio della preferenza per il trasferimento di chi sia già in ruolo rispetto alla assegnazione di sede per le nuove nomine.

La gestione attuata da parte del Ministero, quindi, va contro il regolamento previsto per i dipendenti delle pubbliche amministrazioni, per i quali è prevista la precedenza della mobilità rispetto alle nuove immissioni.

Tale concetto è stato ribadito anche dalla Cassazione, Sezione Lavoro, con la sentenza n. 12559 del 18 maggio 2017, la quale si è pronunciata sulla *“possibilità, nell’ambito del pubblico impiego, di applicabilità delle regole della mobilità prima di dar inizio allo scorrimento della graduatoria di un concorso”*.

Ebbene, nonostante siffatti disposti normativi, la contrattazione collettiva integrativa valevole per gli anni 2019/2022 ha eluso il principio di prevalenza dei trasferimenti interprovinciali sulle immissioni in ruolo.

Difatti dalla lettura dell'articolo 8 del CCNI si ricava che *“per le immissioni in ruolo autorizzate per ciascun anno scolastico del triennio 2019/20, 2020/21, 2021/22 viene accantonato il cinquanta per cento delle disponibilità determinate al termine dei trasferimenti provinciali”* con evidente violazione del dato normativo che, di contro, stabilisce che tali immissioni *“siano effettuate sui posti residui che rimangono vacanti e disponibili dopo il completamento delle operazioni relative alla mobilità professionale e territoriale in ciascun anno scolastico”*.

All’evidenza, la contrattazione collettiva non implementa il dettato normativo, secondo cui le immissioni in ruolo devono essere compiute sui posti residuati all’esito della mobilità, ciò dimostrando, pertanto, che ai posti disponibili indicati devono aggiungersi quelli illegittimamente sottratti in forza delle aliquote applicate dal CCNI a favore delle immissioni in ruolo.

5) SUI REQUISITI DI CUI ALL’ART. 700 c.p.c.: SUL FUMUS BONI IURIS E SUL PERICULUM IN MORA

Quanto ai requisiti imposti dall’art. 700 c.p.c., nel caso di specie appare evidente la sussistenza di entrambi.

5.1) SUL FUMUS BONI IURIS



Il *fumus boni iuris* è rappresentato da tutto quanto dinanzi esposto e comprovato da questa difesa a mezzo di produzione documentale, oltre che dalle sollevate questioni di violazione ed illegittimità delle norme applicate dal CCNI nei confronti dei docenti figli unici referenti di genitori disabili.

Nei paragrafi che precedono, infatti, sono stati tratteggiati i diversi profili di nullità e/o annullabilità delle norme citate.

Tenuto altresì conto del fatto che, nonostante ne avesse pieno diritto, la ricorrente per l'a.s. 2020/2021 non ha ottenuto, neppure, l'assegnazione nelle sedi vicine al Comune di residenza del padre, essendo costretta, come già evidenziato, a richiedere l'assegnazione provvisoria; **nonché deve considerarsi che per l'a.s. 2021/2022 si corre il forte rischio che la stessa non ottenga il movimento richiesto pur in via provvisoria.**

Occorre ribadire, dunque, la palese illegittimità dell'operato di una P.A. che nei movimenti interprovinciali "preferisce" docenti che non hanno i requisiti di cui al CCNI, impedendo di ottenere tale risultato invece a coloro che, per espressa disposizione normativa imperativa, devono essere destinatari di precedenza nell'assegnazione della sede di lavoro, a tutela di diritti costituzionalmente garantiti, anche a prescindere dalle esigenze organizzative dell'Istituzione Scolastica.

Ancor di più, si manifesta palealmente l'illegittimità del Contratto Collettivo Nazionale nella parte in cui riconosce la precedenza ai docenti che assistono il genitore in stato di grave disabilità quali unici referenti solo nella procedura provinciale.

Se, infatti, come nel caso in questione, il docente si trova assegnato presso un Istituto situato a notevole distanza dalla residenza del genitore ed in una Provincia diversa - nonostante sia stato il sistema congegnato dalla L. 107/2015 a "spedirlo" così lontano - egli si vedrà scavalcare nella graduatoria dei trasferimenti provinciali da colleghi docenti che hanno un punteggio più basso e nessuna preferenza secondo le indicazioni del CCNI.

E tra l'altro per quanto dinanzi detto nella mobilità interprovinciale non gli verrà riconosciuta la precedenza che invece è attribuita dalla L. 104/92 e dall'art. 601 T.U. Scuola.

In ogni caso, appare opportuno evidenziare che, dato il rango costituzionale dei diritti in gioco, il meccanismo posto in essere dal CCNI non può che essere ritenuto apertamente



lesivo e slegato da ogni logica giuridica, oltre che in palese violazione di norme di rango ad esso superiore.

Partendo da un dato, ormai, incontrovertibile, ovverosia la qualifica di norma imperativa della L. n. 104/92, ne discende, inevitabilmente, che la P.A. non può contrattualmente disciplinare in modo diverso e peggiorativo le garanzie che una legge speciale riconosce ai disabili ed ai parenti che li assistono, e nel caso di specie ai figli referenti unici.

La portata degli interessi che vengono in rilievo impedisce qualsiasi comportamento e/o atto formale posto in essere dalla P.A. che statuisca od operi diversamente, se non per poi essere dichiarato illegittimo e, dunque, disapplicato.

Detto ciò, a prescindere da quale possa essere il punteggio della docente che richiede il trasferimento interprovinciale per assistere, quale unica referente, il genitore gravemente disabile, a questa va prioritariamente riconosciuta innanzitutto la possibilità di accedere ed essere inserita nella procedura di mobilità interprovinciale e conseguentemente ad avere attribuita la precedenza nell'assegnazione ad un Istituto Scolastico situato nel comune di residenza del disabile, o nell'ambito vicino, indicato in domanda, e secondo le preferenze ivi espresse.

Operando in senso diverso, infatti, la P.A. sarebbe legittimata a porre in essere un atto lesivo di diritti costituzionali, oltre che emanato in violazione di una norma imperativa. Pertanto, appare chiara la sussistenza del *fumus boni iuris*, avuto riguardo alla situazione giuridica di cui si chiede tutela in via d'urgenza, atteso che di fatto ad oggi la ricorrente risulta pregiudicata gravemente dalle decisioni del Ministero.

5.2) SUL PERICULUM IN MORA

Quanto al *periculum in mora* sussistono pienamente le ragioni di urgenza per accogliere la richiesta cautelare, necessitandosi di una tutela immediata ed anticipata del diritto vantato dalla ricorrente.

Risulta opportuno rimarcare che la mancata partecipazione alla procedura di mobilità interprovinciale deriva dalla illegittimità dell'art. 13 CCNI, che impedisce ai docenti, figli e referenti unici di genitori disabili, di potervi partecipare *ab origine*.

Appare dunque evidente il grave ed irreparabile pregiudizio causato alla ricorrente da un sistema così congegnato, la quale vive peraltro un periodo di forte angoscia derivante



dal concreto rischio di essere costretta a lasciare solo il padre anziano e disabile, in quanto le è impedito il trasferimento interprovinciale, che avrebbe certamente diritto di ottenere in virtù dell'art. 33 della L. 104/92.

Si consideri che il padre della ricorrente ha ben 86 anni!

Peraltro, atteso che il *format* istanze *on line* del MIUR non ha consentito alla sig.ra Campailla di poter inserire nella parte "precedenze" alcuna indicazione dei requisiti di cui alla L. 104/92, la predetta, per comprovare i requisiti posseduti, ha comunque provveduto ad allegare alla domanda di trasferimento il verbale della Commissione medica attestante lo stato di disabilità in cui versa in padre.

Nonostante tale *vulnus*, la deducente, in conformità a quanto stabilito dal CCNI e dai suoi allegati, ha indicato le scuole e gli ambiti territoriali a titolo di preferenza situati nel Comune di residenza suo e del padre, o, comunque, in luoghi vicini allo stesso, come può evincersi dalla domanda (*cf.* doc. 2).

Occorre altresì rappresentare che per le tempistiche cui è sottoposto il sistema di assegnazione scolastica, fatto di scadenze serrate circa i trasferimenti e le assegnazioni provvisorie, l'unico rimedio che possa adeguatamente tutelare i diritti della ricorrente consiste nell'azionata domanda cautelare, unica modalità con cui possono essere realizzate le ragioni dalla stessa avanzate.

Da ciò ne discende un'ulteriore e palese pericolo grave ed imminente che potrebbe derivare alla ricorrente dal sistema congegnato dalle norme della cui legittimità si discute in questa sede, oltre che il vuoto di tutela che si avrebbe nell'ipotesi in cui si introitasse un giudizio di merito puro e semplice, senza richiesta di provvedimento cautelare.

Infatti, nell'ipotesi in cui si azionasse un giudizio di merito puro e semplice i tempi tecnici dello stesso impedirebbero di poter ottenere un risultato in tempo utile, e nell'attesa il diritto della ricorrente potrebbe essere pregiudicato in modo grave ed irreparabile.

Sul punto si è espressa diversa giurisprudenza, che ha accolto i ricorsi d'urgenza presentati da numerosi docenti per casi analoghi a quello in oggetto, ravvisando la necessità di riconoscere una tutela cautelare in considerazione dei pregiudizi alla vita familiare e di relazione dei soggetti coinvolti.



Da un lato, invero, si creerebbe un ingiustificato danno al genitore disabile privato dell'assistenza dell'unico figlio che può prendersene cura, dall'altra parte, si causerebbe parimenti un danno grave ed irreparabile per il docente costretto a trasferirsi a km di distanza (nel caso di specie si tratta di più di 1.400 km!) ed abbandonare la propria dimora, nonché soprattutto il genitore di cui sinora si è preso cura e che ha solo la ricorrente come unico referente.

Già di per sé la distanza tra il luogo di incarico e quello di residenza del genitore è stato considerato un dato di fatto oggettivo ed incontrovertibile che limita in senso peggiorativo il livello di assistenza del genitore disabile grave (in tal senso si è espresso Tribunale di Cagliari).

Ancora sul punto, il Tribunale di Vasto nell'Ordinanza resa nel procedimento iscritto al n. 627/2016 R.G. ha specificato che “ *il provvedimento cautelare ha la pregnante finalità di evitare il prodursi ed il protrarsi dell'evento lesivo, per inibire le ulteriori conseguenze pregiudizievoli della condotta illecita già verificatasi, esigenza particolarmente pregnante nel caso di specie in quanto nel presente giudizio tale finalità è volta alla tutela di un soggetto portatore di handicap, titolare di una posizione protetta dall'ordinamento*”.

Inoltre, la sussistenza del *periculum in mora* risulta anche dal tempo che sarebbe necessario per far valere il proprio diritto in via ordinaria, il che frusterebbe le aspettative del ricorrente al fine di ottenere una tutela effettiva che, nelle more dello svolgimento del processo di merito, non potrebbe altrimenti essere garantita, atteso che tra l'altro l'amministrazione scolastica potrebbe destinare altri docenti, magari privi dei requisiti di cui alla L.104/92 a posti che di diritto dovrebbero essere occupati da docenti che posseggano le condizioni di cui alla citata legge.

Tali circostanze sono state costantemente tenute in stretta considerazione dai Tribunali del Lavoro che, di volta in volta, si sono trovati ad occuparsi della materia (tra i quali, si cita il Tribunale di Messina, ordinanze nn. 62/17 e 24/17), che si è soffermato in particolare sull'interruzione dell'assistenza a danno del genitore disabile, con evidente nocumento della vita familiare di quest'ultimo e del figlio referente unico.

A ciò si aggiunga, come già anticipato, che la ricorrente può coltivare unicamente la speranza di ottenere eventuali assegnazioni provvisorie.



Ed in ogni caso una soluzione siffatta, oltre che ingenerare nella docente uno stato di precarietà e di ansia, significherebbe solo ottenere una soluzione provvisoria che, di fatto, lascerebbe in balia degli eventi il diritto del padre a ricevere assistenza.

Si consideri che con l'ordinanza del 21.11.2011 il Tribunale di Messina ha statuito che *“la ratio della norma va individuata, evidentemente, nell'esigenza di evitare l'interruzione dell'effettiva ed attuale assistenza, anche di tipo morale, prestata alla persona handicappata, che potrebbe avere negative ricadute sullo stato fisico e psichico della stessa. Ed infatti, il diritto di scelta della sede più vicina e il diritto di non essere trasferito senza il proprio consenso presuppongono un rapporto di assistenza in atto”*. Inoltre, rientra nei poteri del Giudice quello di imporre un *facere* alla P.A., pertanto l'emanando provvedimento cautelare, che si auspica positivo per la ricorrente, ben può *“contenere l'ordine della procedura da seguire per l'adozione del provvedimento di destinazione, fermo restando l'individuazione della scuola specifica da parte dell'amministrazione”* (Tribunale Brindisi, ordinanza n. 16314/2017 del 20.09.2017).

Si chiede pertanto, ricorrendone i presupposti in fatto ed in diritto, che l'Ill.mo Giudice adito emetta il chiesto provvedimento cautelare che anticipi gli effetti della sentenza di merito dichiarativa, riconoscendo alla ricorrente Campailla Lucia Grazia il diritto a beneficiare della precedenza di cui all'art. 33 L. 104/92, con l'assegnazione della sede definitiva nell'ambito delle scuole indicate nella domanda di trasferimento presentata per l'a.s. 2020/2021 e tenuto conto dell'ordine di preferenze ivi esplicitato.

* * *

ISTANZA DI PROVVEDIMENTO INAUDITA ALTERA PARTE EX ART. 669 SEXIES C.P.C.

Attesa la delicatezza e l'urgenza della tutela invocata con il presente ricorso, si chiede all'Ill.mo Giudice adito, di applicarsi la disciplina di cui all'art. 669 *sexies*, comma 2, c.p.c. adottando un provvedimento cautelare *inaudita altera parte*, stante le esigenze di celerità e tenuto conto della circostanza che la convocazione della controparte potrebbe pregiudicare l'attuazione del provvedimento.

* * *



ISTANZA PER LA DETERMINAZIONE DELLE MODALITÀ' DI NOTIFICA
EX ART. 151 c.p.c.

Premesso che nel caso che qui ci occupa appare evidente il numero notevole di soggetti che potrebbero avere la qualifica di controinteressati, in quanto il ricorso andrebbe notificato a tutti i docenti che avendo partecipato alle procedure di mobilità hanno ottenuto il movimento richiesto presso le scuole e gli ambiti territoriali indicati dalla ricorrente.

Il presente ricorso ha ad oggetto, infatti, l'illegittimità del mancato trasferimento interprovinciale di assegnazione presso una delle scuole richieste e comunque in uno degli ambiti indicati nella domanda presentata per l' a.s. 2020/2021 dalla sig.ra Campailla.

Tanto premesso, va da sé che la notifica nei modi ordinari risulterebbe pressoché impossibile, onerosa, oltre che non confacente con il rito cautelare con il quale si richiede una tutela in via d'urgenza.

Si tenga conto, inoltre, che di fatto la ricorrente non avrebbe modo di venire a conoscenza della residenza di coloro che possono essere individuati quali controinteressati.

Ritenuto, peraltro, che i siti del MIUR vengono di consueto visitati dai docenti, essendo sugli stessi pubblicati tutti i decreti e la documentazione relativa all'assetto organizzativo della scuola.

Considerato, ancora, che la notifica per pubblici proclami con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale è a sua volta estremamente onerosa, ed in ogni caso non pare plausibile ritenere che i docenti eventualmente interessati prendano visione della Gazzetta Ufficiale piuttosto che del sito specifico del MIUR.

Del resto, ai sensi dell'art. 151 c.p.c., il Giudice può autorizzare la notifica nei modi ritenuti più idonei in considerazione della sussistenza di particolari circostanze o esigenze di maggiore celerità.

Tra l'altro, in casi analoghi al presente, i Tribunali di tutta Italia hanno deciso nel senso di autorizzare la notifica ai sensi dell'art. 151c.p.c. (a titolo esemplificativo, si pensi al decreto di fissazione udienza del giudizio n. 2498/2018 del Tribunale del Lavoro di



Messina del 14.05.2018 che autorizza la notifica *ex art.* 151 c.p.c. in considerazione della celerità del rito oltre che della complessità di notifica del ricorso a tutti i docenti potenzialmente controinteressati che non può essere superata in tempi rapidi con la notifica per pubblici proclami *ex art.* 150 c.p.c.), così come tra l'altro ha stabilito la stessa giurisprudenza amministrativa nelle azioni giudiziarie che riguardano un numero non precisato di soggetti.

Tutto ciò premesso in fatto ed in diritto, qualora l'Ill.mo Giudice adito dovesse ritenere la sussistenza di eventuali controinteressati, si chiede che lo stesso autorizzi la notifica ai sensi dell'art. 151 c.p.c. a questi ultimi attraverso la pubblicazione del presente ricorso e dell'emanando decreto di fissazione udienza sul sito internet del MIUR, ove è stata creata una pagina apposita per la pubblicazione degli atti di notificazione per pubblici proclami disposti dall'Autorità Giudiziaria.

Tutto ciò premesso, ritenuto quant'altro influente in fatto ed in diritto, Campailla Lucia Grazia, *ut supra* difesa e rappresentata, propone ricorso *ex art.* 414, 700 e 669 *sexies* c.p.c., disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, previa, qualora lo ritenga il Giudice adito, emissione di decreto *inaudita altera parte* o, in subordine, previa fissazione della comparizione delle parti, autorizzando la notifica nei confronti dei potenziali ed eventuali controinteressati ai sensi dell'art. 151 c.p.c. attraverso la pubblicazione del ricorso e del decreto di fissazione udienza sul sito del MIUR,

CHIEDE

alla S.V. di voler fissare l'udienza di comparizione delle parti e di discussione, per ivi sentire accogliere le seguenti domande:

PIACCIA

- **in via cautelare d'urgenza**, ai sensi del combinato disposto degli art. 669 bis e 700 c.p.c., ritenere sussistenti il *fumus boni iuris* ed il *periculum in mora* e procedere nel modo che ritiene più opportuno agli atti di istruzione indispensabili;
- **in via principale, accertare e dichiarare, previa disapplicazione** dell'Ordinanza Ministeriale del 23.04.2020 e dall'art. 13 del CCNI nella parte in cui hanno illegittimamente riconosciuto ai soli docenti interessati alla fase provinciale della mobilità la possibilità di esprimere la precedenza *ex art.* 33, della Legge n. 104/92, il



diritto della docente al riconoscimento -per la mobilità 2020/2021 e per tutte quelle a seguire- del diritto di precedenza sopra previsto e conseguentemente disporre il trasferimento in una delle scuole rientranti nella provincia del soggetto disabile, e specificatamente con riferimento alle seguenti preferenze, nell'ordine che segue:

- 1) Scuola Senia – COD. RGEE83602E;
- 2) Scuola Comiso Centrale – COD. RGEE01401N;
- 3) Scuola Monserrato – COD. RGEE816018;
- 4) Comiso – COD. C927;
- 5) Vittoria – COD. M088;
- 6) Sana Croce Camerina – COD. I178;
- 7) Acate – COD. A014;
- 8) Chiaramonte Gulfi – COD. C612;
- 9) Ragusa – COD. H163;
- 10) Ragusa – COD. RG;
- 11) Francofonte – COD. D768;
- 12) Distretto 057 – COD. 057;
- 13) Siracusa – COD. SR;
- 14) Distretto 015 – COD. 015;
- 15) Catania – COD. CT;

- **sempre in via principale, adottare** ogni altro provvedimento d'urgenza opportuno, conducente e necessario ad assicurare gli effetti della decisione sul merito e che tenga conto del diritto della ricorrente a partecipare alla procedura di mobilità interprovinciale per l'a.s. 2020/2021 con la precedenza di cui all'art. 33 1. 104/92 nelle scuole e negli ambiti territoriali indicati dalla ricorrente nella domanda di trasferimento;

- **ordinare e/o condannare** le amministrazioni resistenti a porre in essere tutti gli atti necessari per consentire alla ricorrente di partecipare alla procedura di mobilità interprovinciale per l'a.s. 2020/2021 con la precedenza di cui all'art. 33 1. 104/92;

- **ordinare e/o condannare** le amministrazioni resistenti a modificare le graduatorie create e pubblicate sui relativo siti per l'a.s. 2020/2021 inserendo nella graduatoria, previo riconoscimento del diritto di precedenza ex art. 33, commi 5 e 7, L. n. 104/92,



ricorrendone i presupposti, la ricorrente nelle scuole e negli ambiti territoriali indicati in domanda a decorrere dal 01.09.2020;

- **adottare** ogni altro provvedimento necessario e conducente ritenuto conforme a giustizia, anche in mancanza di specifica conclusione.

Con riserva di articolare ogni mezzo istruttorio che dovesse rendersi necessario anche in seguito alle difese di controparte.

Condannare, altresì, le parti resistenti al pagamento delle **spese, degli onorari e delle competenze del presente giudizio** direttamente in favore del sottoscritto procuratore distrattario che dichiara di averle anticipate e di non avere ricevuto acconto alcuno.

Si dichiara che la causa è di valore indeterminabile e pertanto soggetta al versamento del contributo unificato pari ad €259,00 commisurato ai sensi di legge.

Produce:

- 1) contratto a tempo indeterminato del 01.09.2012;
- 2) domanda territoriale per l'anno scolastico 2020/2021;
- 3) dichiarazione personale cumulativa per precedenza legge 104/92;
- 4) certificato di stato di famiglia;
- 5) certificazioni della Commissione medica per l'accertamento dell'handicap;
- 6) dichiarazione personale dei parenti che non sono in grado di assistere il genitore;
- 7) assegnazione provvisoria provinciale a.s. 2020/21.

Ragusa, li 23.04.2021

avv. Pina Loredana Spataro

avv. Sebastiano Sallemi



